ORDINARIATO DIOCESANO

LA SPEZIA - SARZANA - BRUGNATO

[redacted]/21

[redacted]

Con questa lettera do seguito all'istanza del 2 agosto u. s., inviata al Parroco della Parrocchia di San Pietro Apostolo, alla Spezia, contenente la richiesta di annotare, a margine dell'Atto di Battesimo, la volontà di non essere più considerato membro della Chiesa Cattolica.

Prendo atto della dichiarazione di rinunciare preventivamente ad un incontro di chiarificazione, nel quale sarebbero state illustrate le conseguenze giuridico-pastorali della scelta effettuata.

Visto l'art. 2 § 7 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante *Disposizioni per la tutela al diritto della buona fama e alla riservatezza,* del 30 ottobre 1999, attesto di aver dato disposizione al Parroco della Parrocchia suddetta di apporre sul Registro dei Battesimi l'annotazione concernente la volontà di non essere più considerato membro della Chiesa Cattolica.

Essa comporta le conseguenze di ordine giuridico e pastorale riportate in calce alla presente lettera.

La Spezia, 3 settembre 2021

CURIA EPISCOPALIS SPEDIENSIS

L'ORDINARIO DIOCESANO

Sac. Enrico Nuti

Mons. Enrico NUTI
Vicario Generale

- l'esclusione dall'incarico di padrino per i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione (cfr. cann. 874, § 1 e 893, § 1);
- la necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al Matrimonio canonico (cfr. cann. 1.071, § 1, 5° e 1.124);
- la privazione delle Esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1.184 § 1, 1°);
- l'esclusione dai Sacramenti e dai Sacramentali (cfr. cann. 1.331, § 1, 2° e 915);
- la scomunica *latæ sententiæ* (cfr. can. 1.364, § 1).

A proposito dell'esenzione dall'obbligo della forma canonica per il Matrimonio, si fa presente che la nuova disposizione del can. 1.117, così modificato in data 26 ottobre 2009, stabilisce che «la forma qui stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il Matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, salve le disposizioni del can. 1.127 § 2».